

Tribunale di Treviso

R.G. N. 25 /2020

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinqües* L. 3/2012 -

Il giudice, dott. Antonello Fabbro,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dal/la signor/a arch. Erich Milanese, assistito dall'Avv. Barbara Viezzi, ai sensi degli artt. 14 ter e ss.

L. 3/2012;

vista la relazione dell'OCC – Gestore della crisi,

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il/la ricorrente è residente in provincia di Treviso;

- il/la ricorrente è in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinqües* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

a) il/la proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) il/la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

c) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia), precisandosi che l'art. 9 comma 2 non si applica laddove richiede l'attestazione di



fattibilità del piano, in quanto la procedura di liquidazione non prevede la presentazione di un piano da parte del debitore;

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14^{ter} comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto

che il/la proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

che l'attivo previsto ammonta a € 18.233,00 ed è costituito dalla parte non destinata al mantenimento del debitore dei compensi che egli percepisce quale consulente e amministratore delegato della [REDACTED] s.r.l., mentre il passivo è quantificato in € 288.447,00 (pagg. 29-30 della relazione dell'OCC);

ritenuto che

- deve provvedersi alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;
- con riferimento alla procedura liquidatoria non c'è alcun impedimento, ricavabile dalla legge, a nominare quale gestore e liquidatore la stessa persona. Il DM 202/2014 non prevede esplicitamente un compenso per il gestore nella procedura di liquidazione del



patrimonio (v. art. 16 e 17 che trattano del compenso del gestore e del liquidatore nelle procedure di composizione e art. 18 che tratta del compenso del solo liquidatore nella liquidazione del patrimonio). Se ne ricava che nella procedura di liquidazione del patrimonio la regola è che il liquidatore coincide col gestore e che il suo compenso è unico (interpretazione estensiva dell'art. 17 che sembra stabilire un criterio di tendenziale unicità del compenso). Tale interpretazione (unica figura di gestore – liquidatore e unicità del compenso) è congrua con le finalità della legge e con le caratteristiche della procedura di liquidazione, di solito modeste sotto l'aspetto economico;

rilevato che il contratto di consulenza professionale (doc. 11 allegato al ricorso), all'art. 2.2 comma 2, prevede il diritto dell'arch. Milanese all'utilizzo gratuito di un telefono cellulare e che tra le spese di mantenimento correnti sono elencati € 156,94 mensili per telefonia mobile; ritenuto quindi che tale spesa non appare giustificata; rilevato che anche la spesa di € 61,00 mensili per servizi studio commercialistico non appare giustificata, tenuto conto del contenuto dell'art. 2.2 del contratto di consulenza, dal quale emerge altresì che il Milanese riveste la carica di amministratore delegato della [REDACTED] s.r.l.;

rilevato che il debitore non ha familiari a carico,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Milanese Erich, n. a Pieve di Soligo il 12/7/1973, residente a [REDACTED] (TV), c.f. MLNRCH73L12G645Q,

nomina liquidatore il dott. Pierantonio Biasotto di Treviso, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lett. b) L. 3/2012 che la somma di € 750,00 di cui al reddito mensilmente percepito (reddito mensile lordo € 1.300,00) non sia compresa nella liquidazione e rimanga nella disponibilità del ricorrente, in quanto necessaria per il suo mantenimento; riservandosi di modificare tale somma qualora il debitore giustifichi e documenti le ulteriori spese indicate nell'elenco di pag. 22 della relazione dell'OCC; che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle



esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina

la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

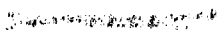
ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14-*quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 26/08/2020

Il Giudice



dott. Antonello Fabbro

